

Statuto e regolamento della fondazione

Fondazione d'investimento Swiss Life

Indice

Statuto	pagine 4-7
Art. 1 Ragione sociale e fondatrice	4
Art. 2 Sede	4
Art. 3 Scopo	4
Art. 4 Investitori	4
Art. 5 Capitale sociale	4
Art. 6 Capitale d'investimento	4
Art. 7 Vincolazione del capitale e responsabilità	4
Art. 8 Organi	4
Art. 9 Assemblea degli investitori	5
Art. 10 Consiglio di fondazione	5
Art. 11 Ufficio di revisione	6
Art. 12 Regolamento della fondazione	7
Art. 13 Modifica dello statuto	7
Art. 14 Fusione	7
Art. 15 Scioglimento e liquidazione	7
Art. 16 Sorveglianza	7
Art. 17 Riserva del diritto superiore	7

Regolamento della fondazione	pagine 8-18
Art. 1 Investitori	8
Art. 2 Capitale sociale e capitale d'investimento	8
Art. 3 Suddivisione del capitale d'investimento in quote	9
Art. 4 Contenuto delle quote	9
Art. 5 Principi di valutazione in generale	9
Art. 6 Norme integrative in materia di valutazione dei gruppi d'investimento immobiliare con proprietà diretta	10
Art. 7 Stima degli immobili	10
Art. 8 Emissione delle quote	11
Art. 9 Riscatto delle quote	12
Art. 10 Distribuzione e tesaurizzazione	14
Art. 11 Assemblea degli investitori	14
Art. 12 Consiglio di Fondazione	15
Art. 13 Commissioni	16
Art. 14 Direzione	16
Art. 15 Diritti degli azionisti	16
Art. 16 Caricamenti e spese	17
Art. 17 Rendiconto	17
Art. 18 Informazioni agli investitori e diritto d'informazione	17
Art. 19 Gruppi d'investimento a investitore unico	18

Statuto

Art. 1 Ragione sociale e fondatrice

L'allora Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, oggi Swiss Life SA (in seguito denominata fondatrice) ha costituito nel 2001 sotto il nome di «Fondazione d'investimento Swiss Life» (in seguito denominata fondazione) una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC e art. 53g segg. LPP.

Art. 2 Sede

La fondazione ha sede a Zurigo.

Art. 3 Scopo

Scopo della fondazione è l'investimento e la gestione collettiva dei fondi previdenziali a essa affidati dagli investitori.

Art. 4 Investitori

1. Possono affiliarsi alla fondazione:
 - a) istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché istituzioni esonerate dall'obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo l'oggetto sociale perseguono la previdenza professionale.
 - b) persone che gestiscono investimenti collettivi per istituzioni conformi al cpv. 1 lett. a, sono sorvegliate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito denominata «FINMA») e che investono presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni.
2. La direzione della fondazione verifica che siano soddisfatti i presupposti per l'affiliazione e decide sull'affiliazione. Può rifiutare l'affiliazione o la sottoscrizione di quote di un gruppo d'investimento senza fornire la motivazione.
3. La fondazione osserva nei confronti degli investitori il principio della parità di trattamento.

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito dal capitale di dotazione e dai profitti netti accumulati che ne risultano, nonché da eventuali ulteriori stanziamenti. Il capitale di dotazione ammonta a franchi 100 000.

Art. 6 Capitale d'investimento

Il capitale d'investimento è costituito dai valori patrimoniali apportati da uno o più investitori e dai profitti netti accumulati che ne risultano. Forma un gruppo d'investimento o si struttura in diversi gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento hanno una contabilità separata e sono autonomi economicamente. Ogni gruppo d'investimento è costituito da quote della medesima entità e prive di valore nominale. Per i gruppi d'investimento per cui sostanzialmente è ammesso un solo investitore il regolamento della fondazione può prevedere disposizioni speciali.

Art. 7 Vincolazione del capitale e responsabilità

Il capitale di dotazione e il capitale d'investimento servono esclusivamente ai fini della previdenza. Il capitale d'investimento può essere gravato con pegni o trasferito a titolo di garanzia solo in casi eccezionali stabiliti dal regolamento.

In caso di fallimento della fondazione le cose e i diritti appartenenti a un gruppo d'investimento hanno un trattamento preferenziale a favore degli investitori del relativo gruppo d'investimento. La responsabilità della fondazione per gli obblighi di un gruppo d'investimento si limita al patrimonio di questo gruppo d'investimento. Ogni gruppo d'investimento è responsabile solo dei propri obblighi. È esclusa la responsabilità degli investitori. In caso di rivendicazioni di responsabilità nei confronti della fondazione risponde esclusivamente il capitale sociale.

Art. 8 Organi

Gli organi della fondazione sono:

- a) l'assemblea degli investitori
- b) il consiglio di fondazione
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 9 Assemblea degli investitori

1. L'organo supremo della fondazione è costituito dall'assemblea degli investitori, formata dai rappresentanti degli investitori.
2. Il regolamento della fondazione stabilisce la possibilità di conferire procure.
3. L'assemblea degli investitori si riunisce come stabilito dal regolamento della fondazione, comunque almeno una volta all'anno.
4. All'assemblea degli investitori sono conferiti i seguenti compiti e competenze inalienabili:
 - a) delibera in merito alle proposte presentate all'autorità di vigilanza tese ad apportare modifiche allo statuto
 - b) approvazione del regolamento della fondazione e delibera in merito a modifiche e ad aggiunte al medesimo. È fatta salva la competenza del consiglio di fondazione di emanare direttive in materia d'investimento e regolamenti speciali
 - c) elezione dei membri del consiglio di fondazione, a eccezione di quelli designati dalla fondatrice
 - d) elezione dell'ufficio di revisione
 - e) presa d'atto del rapporto dell'ufficio di revisione
 - f) presa d'atto del rapporto annuale
 - g) approvazione del conto annuale del capitale sociale e dei gruppi d'investimento nonché dell'appendice al conto annuale, mentre il regolamento della fondazione può prevedere un'altra regolamentazione per gruppi d'investimento per i quali fondamentalmente è ammesso un solo investitore
 - h) approvazione dell'operato dei membri del consiglio di fondazione e della direzione
 - i) approvazione di controllate nel capitale sociale
 - j) approvazione di partecipazioni in società per azioni svizzere non quotate in borsa nel capitale sociale
 - k) delibera in merito alle proposte presentate all'autorità di vigilanza tese allo scioglimento o alla fusione.
5. Il diritto di voto degli investitori è proporzionale alla quota del capitale d'investimento da essi detenuta. In caso di decisioni in merito a questioni riguardanti solo singoli gruppi d'investimento, hanno diritto di voto unicamente gli investitori dei gruppi coinvolti.
6. È prevista la possibilità di assemblee straordinarie. I dettagli sono regolati dal regolamento della fondazione.

Art. 10 Consiglio di fondazione

1. Il consiglio di fondazione è l'organo di amministrazione supremo cui incombono tutti i compiti non esplicitamente riservati all'assemblea degli investitori, all'ufficio di revisione o all'autorità di vigilanza. Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione verso l'esterno.
2. Il consiglio di fondazione è composto da almeno cinque membri competenti che devono essere persone fisiche. La fondatrice ha il diritto di nominare una minoranza dei membri del consiglio di fondazione, fra cui il presidente. Gli altri membri del consiglio di fondazione devono essere nominati dall'assemblea degli investitori.
3. Nel consiglio di fondazione possono essere nominato al massimo un terzo di persone che si occupano dell'amministrazione, della gestione o della gestione patrimoniale della fondazione.
4. Il consiglio di fondazione si autocostruisce. Può insediare commissioni.
5. I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. La rielezione è ammessa. In caso di dimissioni anticipate può esserci un'elezione suppletiva nella successiva assemblea degli investitori. Un'elezione suppletiva è obbligatoria se con le dimissioni il consiglio di fondazione non è più costituito da almeno cinque membri. I membri del consiglio di fondazione nominati dalla fondatrice possono in ogni momento essere destituiti dalla stessa.
6. Compiti e competenze inalienabili:
 - a) Il consiglio di fondazione designa le persone abilitate a firmare per la fondazione e determina le modalità per il diritto di firma.
 - b) Il consiglio di fondazione nomina la direzione.
 - c) Il consiglio di fondazione decide in merito alla costituzione di nuovi gruppi d'investimento nonché al raggruppamento e alla liquidazione di gruppi d'investimento esistenti.
 - d) Il consiglio di fondazione ha il diritto, in casi motivati, di rinviare il riscatto o il versamento in controvalore delle quote di gruppi d'investimento. Il consiglio di fondazione può costituire, con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, gruppi d'investimento senza diritto di riscatto durante la fase di costituzione.

- e) Il consiglio di fondazione fissa le direttive in materia d'investimento per i singoli gruppi d'investimento. Il regolamento della fondazione può prevedere un regolamento diverso per i gruppi d'investimento per cui sostanzialmente è ammesso un solo investitore.
 - f) Il consiglio di fondazione designa una o più banche depositarie.
 - g) Il consiglio di fondazione elegge il o gli esperti in stime immobiliari necessari per gruppi d'investimento con investimenti immobiliari diretti.
 - h) Il consiglio di fondazione regola gli ambiti organizzazione della fondazione, prevenzione di conflitti d'interesse e negozi giuridici con persone vicine, valutazione dei gruppi d'investimento nonché carichi e spese.
 - i) Il consiglio di fondazione è competente per il regolamento dei controlli interni nonché della gestione del rischio e ne sorveglia l'implementazione. Può incaricare la direzione della realizzazione dei controlli.
 - j) Il consiglio di fondazione, inoltre, ha la competenza per deliberare ulteriori regolamenti speciali, direttive e emanazioni.
7. Poteri di delega del consiglio di fondazione:
- a) Il consiglio di fondazione può trasferire compiti e competenze a terzi, se questi non sono connessi direttamente con la direzione suprema della fondazione e tali compiti e competenze non sono espressamente qualificati come inalienabili secondo la legge, lo statuto e il regolamento della fondazione.
 - b) Il consiglio di fondazione deve selezionare con cura, istruire e sorvegliare i destinatari della delega.
 - c) Il consiglio di fondazione provvede all'adeguato controllo delle persone incaricate dei compiti e veglia sull'indipendenza degli organi di controllo.
 - d) La direzione e altri uffici ai quali sono stati trasferiti compiti e competenze rispondono del loro operato direttamente al consiglio di fondazione. Sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della fondazione.
 - e) Il consiglio di fondazione è autorizzato a sospendere la sottoscrizione dei gruppi d'investimento. Può delegare tale diritto alla direzione.

Art. 11 Ufficio di revisione

1. L'assemblea degli investitori elegge l'ufficio di revisione per la durata di un anno. La rielezione è ammessa. Possono fungere da ufficio di revisione solo le società abilitate dall'autorità federale di sorveglianza a esercitare la funzione di società di revisione posta sotto la sorveglianza dello Stato in base alla Legge sui revisori. L'ufficio di revisione deve essere indipendente dalla fondatrice, dai membri del consiglio di fondazione e dalla direzione a livello personale, finanziario e organizzativo. L'ufficio di revisione deve disporre di una comprovata esperienza nel trattare investimenti collettivi.
2. L'ufficio di revisione adempie in particolare i seguenti compiti:
 - a) verifica del conto annuale del gruppo d'investimento e del capitale sociale nonché dell'appendice al conto annuale
 - b) verifica dell'organizzazione, della direzione e degli altri uffici incaricati dal consiglio di fondazione e del capitale patrimoniale sul rispetto della legislazione, dello statuto, del regolamento della fondazione e delle direttive in materia d'investimento
 - c) verifica sui provvedimenti adottati per garantire la lealtà nella gestione patrimoniale e controllo dell'osservanza degli obblighi di lealtà da parte del consiglio di fondazione
 - d) verifica del corretto svolgimento di eventuali conferimenti in natura e in caso di raggruppamento o liquidazione di gruppi d'investimento
 - e) allestimento di un resoconto per l'assemblea degli investitori.

Art. 12 Regolamento della fondazione

Il regolamento della fondazione regola:

- a) le basi dell'organizzazione interna della fondazione
- b) i principi dell'investimento patrimoniale collettivo e la relativa valutazione
- c) i diritti e i doveri degli investitori.

Art. 13 Modifica dello statuto

L'assemblea degli investitori può decidere, con la maggioranza di due terzi dei voti validi espressi nell'ambito dello scopo della fondazione, in merito alle proposte presentate all'autorità di vigilanza relative a una modifica dello statuto. La modifica entra in vigore al più presto alla data della decisione dell'autorità di vigilanza.

Art. 14 Fusione

L'assemblea degli investitori può approvare, con la maggioranza di due terzi dei voti validi espressi, contratti di fusione con altre fondazioni d'investimento e proposte presentate all'autorità di vigilanza relative all'atto alla disposizione alla fusione. Le fusioni possono entrare in vigore con effetto retroattivo e hanno forza di cosa giudicata con l'atto alla disposizione dell'autorità di vigilanza e l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione

Se l'assemblea degli investitori arriva alla conclusione che lo scopo della fondazione è venuto meno o che non risulta più raggiungibile con un dispendio accettabile può richiedere, con l'approvazione di due terzi dei voti validi espressi, lo scioglimento della fondazione presso l'autorità di vigilanza. Il capitale d'investimento viene liquidato dopo l'avvenuta decisione da parte dell'autorità di vigilanza e il ricavato distribuito agli investitori proporzionalmente alle quote del capitale d'investimento detenute. Il ricavato di liquidazione rimanente del capitale sociale dopo la deduzione di tutti gli obblighi è distribuito alla cerchia degli investitori esistente al momento dell'ultima assemblea degli investitori, proporzionalmente alla quota dei singoli investitori di capitale d'investimento detenuto. In caso di importi esigui l'autorità di vigilanza può autorizzare un uso diverso.

Art. 16 Sorveglianza

La fondazione è soggetta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP.

Art. 17 Riserva del diritto superiore

È fatta riserva delle disposizioni di diritto superiore.

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea degli investitori del 26 agosto 2013. È entrato in vigore con la disposizione dell'autorità di vigilanza il 1 ottobre 2013 e sostituisce lo statuto del 16 febbraio 2010.

Regolamento della fondazione

Art. 1 Investitori

1. Possono affiliarsi alla fondazione le istituzioni riportate come possibili investitori all'art. 4 dello statuto. In essi rientrano in particolare:
 - a) le istituzioni della previdenza professionale registrate
 - b) le istituzioni della previdenza professionale non registrate, quali istituzioni per quadri, fondi padronali di previdenza e fondazioni di finanziamento
 - c) le istituzioni di libero passaggio
 - d) le istituzioni del pilastro 3a
 - e) il fondo di garanzia
 - f) l'Istituto collettore
 - g) le fondazioni d'investimento
2. Un'istituzione che desidera acquistare quote di gruppi di investimento deve aver sottoscritto in precedenza una dichiarazione dell'investitore in cui l'istituzione conferma di essere esente dall'imposta federale diretta e che soddisfa, nel cantone dove ha sede, i requisiti di legge per l'esenzione dalle imposte delle istituzioni di previdenza. Con la firma della dichiarazione dell'investitore riconosce come vincolanti lo statuto, il regolamento della fondazione e le direttive in materia d'investimento nonché eventuali prospetti dei gruppi d'investimento.
3. Con l'approvazione della direzione all'affiliazione e all'acquisto di almeno una quota di un gruppo d'investimento o con la presentazione di un impegno di capitale vincolante alla fondazione si ottiene lo status di investitore. Se l'istituzione affiliata non detiene più alcuna quota e se manca un impegno di capitale vincolante, essa perde lo status di investitore. In caso di una nuova sottoscrizione o di presentazione di un impegno di capitale vincolante, tali diritti vengono di nuovo acquisiti.

Art. 2 Capitale sociale e capitale d'investimento

1. Gli investimenti patrimoniali avvengono in conformità alle disposizioni legali e ai regolamenti della fondazione, ossia alle istruzioni o alle disposizioni dell'autorità di vigilanza.
2. L'assunzione di un credito a breve termine e per esigenza tecnica, in particolare anche come soluzione transitoria per strette di liquidità relative alla copertura dei rischi valutari, è ammessa nel caso in cui con copertura completa di gruppi d'investimento interamente investiti si verifichino perdite sulle operazioni di cambio. L'assunzione del credito può rendersi necessaria, poiché l'immediato adeguamento della copertura del rischio valutario non è nell'interesse dell'investitore.
3. Le cose e i diritti appartenenti al patrimonio della fondazione in linea di massima non possono essere né gravati con pegni, né trasferiti a titolo di garanzia. Questa disposizione non riguarda:
 - a) Terreni: la quota della costituzione in pegno non può tuttavia superare nella media di tutti i terreni, detenuti direttamente dal gruppo d'investimento, tramite società controllate o in investimenti collettivi, un terzo del valore venale stimato dei terreni. In via eccezionale e in modo temporaneo, la quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, se ciò è necessario per garantire la liquidità ed è nell'interesse degli investitori. Il valore degli investimenti collettivi che superano la quota di costituzione in pegno del 50 per cento può costituire massimo il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento;
 - b) la concessione di garanzie usuali nell'ambito degli strumenti derivati (p.es. traded options e financial futures o derivati negoziati over-the-counter).
4. In caso di fallimento della fondazione le cose e i diritti appartenenti a un gruppo d'investimento hanno un trattamento preferenziale a favore degli investitori del relativo gruppo d'investimento. È fatto salvo il diritto della fondazione a:
 - a) remunerazioni previste dal contratto
 - b) liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei propri compiti per un gruppo d'investimento
 - c) rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni
5. Il conteggio è ammissibile solo per crediti nell'ambito degli stessi gruppi d'investimento o per crediti nell'ambito del capitale sociale.

Art. 3 Suddivisione del capitale d'investimento in quote

1. Il capitale d'investimento della fondazione è strutturato in diversi gruppi d'investimento indipendenti tra di loro, gestiti in maniera autonoma quanto a investimenti, redditi, costi e rendiconto. I gruppi d'investimento possono presentare tranche con diverse strutture dei caricamenti. Quanto alle tranche per le quali si riscuotono spese ridotte, il consiglio di fondazione formula le premesse per il collocamento da parte degli investitori (p. es. importo della sottoscrizione minima e/o mandato di gestione patrimoniale presso Swiss Life Asset Management SA).
2. I gruppi d'investimento sono suddivisi in quote della medesima entità, prive di valore nominale e senza carattere di carta valore (crediti contabili). I diritti sono inalienabili, trasferibili unicamente previo consenso della direzione e riguardano sempre un determinato gruppo d'investimento.
3. Il consiglio di fondazione può stabilire che in determinati gruppi d'investimento sia possibile suddividere le quote in frazioni di quote.
4. La creazione di ulteriori gruppi d'investimento e la soppressione di gruppi d'investimento già esistenti sono di competenza del consiglio di fondazione.

Art. 4 Contenuto delle quote

Gli investitori partecipano ai relativi gruppi d'investimento in misura delle proprie quote. Il contenuto di una quota consiste nel diritto dell'investitore ad una relativa parte proporzionale del patrimonio netto di un gruppo d'investimento, nonché al risultato netto annuo di tale gruppo.

Art. 5 Principi di valutazione in generale

1. Il patrimonio netto di un gruppo d'investimento è composto dal valore di mercato dei singoli attivi, più eventuali interessi maturati, al netto di eventuali obblighi. L'attivo e il passivo devono essere valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.
2. Al momento della prima emissione la direzione stabilisce il prezzo di una quota.
3. Successivamente, il valore d'inventario di una quota viene calcolato dividendo il patrimonio netto del relativo gruppo d'investimento disponibile il giorno di valutazione per il numero di quote esistenti.
4. Al fine di tener conto dell'evoluzione dei gruppi d'investimento, il consiglio di fondazione può ordinare che le quote vengano divise o raggruppate.
5. Il consiglio di fondazione stabilisce i principi riguardo ai giorni di valutazione. La direzione decide nei singoli casi sull'esecuzione della valutazione dei gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento vengono valutati almeno in relazione a ogni termine di emissione e di riscatto, nonché al giorno di pubblicazione e al giorno determinante dell'allestimento del bilancio.

Art. 6 Norme integrative in materia di valutazione dei gruppi d'investimento immobiliare con proprietà diretta

1. Il patrimonio netto di un gruppo d'investimento immobiliare si calcola in base al valore del singolo attivo, più eventuali interessi maturati, meno eventuali obblighi nonché le probabili imposte dovute alla liquidazione degli immobili.
2. La valutazione degli investimenti immobiliari avviene in base a metodi di valutazione generalmente noti e osservando le disposizioni legali vigenti in materia nonché le istruzioni dell'autorità di vigilanza. Il regolamento di valutazione per gruppi d'investimento immobiliare con investimenti diretti disciplina il metodo concreto per la stima del valore venale.
3. Per la valutazione del patrimonio netto è determinante l'ultima valutazione del valore venale degli immobili. Il consiglio di fondazione può richiedere una nuova valutazione di uno o più immobili. In caso di cambiamenti fondamentali manifesti all'ultima stima, la stessa deve avvenire prima del calcolo del valore d'inventario.

Art. 7 Stima degli immobili

1. Il consiglio di fondazione incarica due persone fisiche o una persona giuridica con sede in Svizzera della stima degli immobili. L'esperto o gli esperti in stime immobiliari devono soddisfare tutte le esigenze specialistiche poste dall'autorità di vigilanza. In particolare sono indipendenti, godono di una buona fama e dispongono della necessaria esperienza e delle capacità necessarie per valutare immobili svizzeri.
2. Le perizie allestite da esperti esteri per investimenti immobiliari all'estero devono essere verificate da una persona conforme al capoverso 1 circa la corretta applicazione dei principi di valutazione previsti nel regolamento della fondazione; tale persona deve valutare plausibile il risultato della perizia estera.
3. La fondazione fa valutare il valore degli immobili a scadenza annua da parte dell'esperto o degli esperti in stime immobiliari. Il valore stimato può essere ripreso per la chiusura dei conti, a condizione che dalla stima non siano subentrati cambiamenti fondamentali manifesti. Se il consiglio di fondazione non riprende i valori di stima nel conto annuale, occorre motivare questa scelta nei confronti dell'ufficio di revisione e nell'appendice al conto annuale. La visita agli immobili da parte di un esperto o degli esperti in stime immobiliari deve avvenire almeno ogni tre anni.
4. Prima dell'acquisto e della vendita di immobili occorre richiedere una stima da parte dell'esperto o degli esperti in stime immobiliari. Per questa stima gli esperti visitano gli immobili.
5. Se l'acquisto avviene nell'ambito di un conferimento in natura, occorre richiedere la verifica del valore di stima da parte di un esperto in stime immobiliari qualificato e indipendente di un'impresa a cui non era stata affidata la prima stima. In tal caso l'ufficio di revisione verifica se la stima è conforme al regolamento e se è avvenuta in maniera professionale. Nel rapporto di revisione conferma al consiglio di fondazione il corretto procedimento e la conformità alle direttive in materia d'investimento del conferimento in natura.

Art. 8 Emissione delle quote

1. Conformemente al presente regolamento della fondazione e alle proprie direttive in materia d'investimento, gli investitori di regola possono acquisire un numero illimitato di quote. Se i gruppi d'investimento presentano tranche per le quali si riscuotono caricamenti ridotti, il consiglio di fondazione formula le premesse per il collocamento da parte degli investitori (p.es. importo della sottoscrizione minima e/o mandato di gestione patrimoniale presso Swiss Life Asset Management SA).
2. L'acquisizione di quote avviene tramite emissione di nuove quote da parte della fondazione.
3. Non è ammessa la negoziazione libera delle quote. La cessione di quote tra gli investitori è ammessa in singoli casi motivati e per pochi gruppi d'investimento liquidi previa approvazione della direzione. La direzione può, su richiesta scritta di un investitore, offrire per l'acquisto gli impegni di capitale vincolanti di detto investitore a favore di un gruppo d'investimento a uno o più attuali o potenziali investitori.
4. Il consiglio di fondazione può costituire cosiddetti gruppi d'investimento "commitment-based". In questo caso il gruppo d'investimento può cedere gli impegni di capitale vincolanti nei confronti di fondi strategici, se gli investitori hanno assunto in precedenza impegni di capitale vincolanti dello stesso ammontare nei confronti del gruppo d'investimento, mezzi liquidi o riflessi da fondi strategici che, in osservanza delle esigenze di liquidità, assicurino l'utilizzo degli impegni di capitale vincolanti. Le quote sono emesse in risposta all'utilizzo del capitale effettuato dagli investitori.
5. Il consiglio di fondazione stabilisce i principi della modalità del procedimento di pricing. Può trasferire alla direzione la regolamentazione dei termini e delle frequenze di sottoscrizione e dei termini di preavviso.
6. La direzione stabilisce nell'ambito delle disposizioni del consiglio di fondazione i dettagli dell'emissione di quote. Per ogni gruppo d'investimento si applica uno dei seguenti metodi per la determinazione del prezzo d'emissione:
 - a) il prezzo d'emissione di una quota corrisponde al valore d'inventario netto per ogni quota
 - b) il prezzo d'emissione di una quota corrisponde al valore d'inventario netto per ogni quota più le spese e le imposte che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito alla sottoscrizione di quote ("spese per l'acquisto di titoli")
 - c) metodo "Swinging Single Pricing":
se il numero delle quote da emettere supera il numero delle quote da riscattare, le spese e i tributi che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito a queste sottoscrizioni al netto di quote vengono aggiunti al valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo d'emissione.
Se il numero delle quote da riscattare supera il numero delle quote da emettere, le spese e i tributi che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito a questi riscatti al netto di quote sono detratti dal valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo d'emissione.
In entrambi i casi anche il prezzo di riscatto corrisponde al prezzo d'emissione calcolato in questo modo.

La differenza indicata ai punti b) e c) tra valore d'inventario netto e prezzo d'emissione è stabilita dalla direzione ed è sempre accreditata al gruppo d'investimento.

7. Il controvalore del prezzo d'acquisto generalmente dev'essere corrisposto in contanti. Il conferimento in natura del prezzo d'emissione è ammesso solo previo accordo con la direzione. A tale proposito vale quanto segue:

- a) i conferimenti in natura devono essere compatibili con le direttive in materia d'investimento e la politica d'investimento e non devono pregiudicare in alcun modo gli interessi degli altri investitori
- b) con conferimenti in natura sotto forma di titoli deve esistere un valore di borsa
- b) con conferimenti in natura sotto forma di derivati deve esistere un prezzo negoziato
- d) con conferimenti in natura sotto forma di immobili deve essere osservato l'art. 7 cpv. 5 del presente regolamento.

La direzione protocolla tutti i conferimenti in natura all'attenzione dell'ufficio di revisione.

8. L'emissione di quote, in particolare a gruppi d'investimento che tramite strumenti d'investimento non quotati in borsa investono direttamente o indirettamente in immobili o in investimenti ipotecari, può essere limitata o sospesa dalla direzione in considerazione delle possibilità d'investimento o nell'interesse degli investitori che hanno investito nei gruppi d'investimento. Se le circostanze lo richiedono urgentemente la direzione può, nell'interesse degli investitori e previo accordo con il presidente del consiglio di fondazione, limitare o sospendere temporaneamente l'emissione di quote per ogni singolo gruppo d'investimento. Le limitazioni e le sospensioni dell'emissione di quote devono essere indicate e motivate nell'appendice al conto annuale.

Art. 9 Riscatto delle quote

1. Di regola gli investitori possono richiedere in ogni momento il versamento del controvalore di parte o della totalità delle quote.
2. La vendita delle quote avviene esclusivamente tramite il riscatto delle quote esistenti da parte della fondazione.
3. Non è ammessa la negoziazione libera delle quote. La cessione di quote tra gli investitori è ammessa in singoli casi motivati e per pochi gruppi d'investimento liquidi previa approvazione della direzione. La direzione può, su richiesta scritta di un investitore, offrire per l'acquisto gli impegni di capitale vincolanti di detto investitore a favore di un gruppo d'investimento a uno o più attuali o potenziali investitori.
4. Il consiglio di fondazione stabilisce i principi della modalità del procedimento di pricing. Regola i termini e le frequenze di sottoscrizione e i termini di preavviso. Nel caso di gruppi d'investimento immobiliare può prevedere termini di disdetta fino a 24 mesi.

5. La direzione stabilisce nell'ambito delle disposizioni del consiglio di fondazione i dettagli del riscatto di quote. Per ogni gruppo d'investimento si applica uno dei seguenti metodi per la determinazione del prezzo di riscatto:
- a) il prezzo di riscatto di una quota corrisponde al valore d'inventario netto per ogni quota
 - b) il prezzo di riscatto di una quota corrisponde al valore d'inventario netto per ogni quota meno le spese e le imposte che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito al riscatto di quote ("spese per la vendita di titoli");
 - c) metodo "Swinging Single Pricing":
se il numero delle quote da riscattare supera il numero delle quote da emettere, le spese e i tributi che derivano mediamente dalla vendita di investimenti in seguito a questi riscatti al netto di quote sono detratti dal valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo di riscatto.
Se il numero delle quote da emettere supera il numero delle quote da riscattare, le spese e i tributi che derivano mediamente dall'acquisto di investimenti in seguito a queste sottoscrizioni al netto di quote sono aggiunti al valore d'inventario netto nel calcolo del prezzo di riscatto.
In entrambi i casi anche il prezzo di emissione corrisponde al prezzo di riscatto calcolato in questo modo.
La differenza indicata ai punti b) e c) tra valore d'inventario netto e prezzo di riscatto è stabilita dalla direzione ed è sempre accreditata al gruppo d'investimento.
6. Per i gruppi d'investimento che investono direttamente in ipoteche e immobili, il consiglio di fondazione può stabilire un termine di disdetta di 24 mesi al massimo. Il prezzo di riscatto corrisponde a quello valido alla fine del termine di disdetta. Durante il termine di disdetta tutti i diritti dell'investitore rimangono intatti.
7. Per gruppi d'investimento con investimenti alternativi o con investimenti in strumenti d'investimento non quotati in borsa con investimenti in immobili il consiglio di fondazione può stabilire frequenze e termini di riscatto nonché termini di disdetta speciali in deroga agli altri gruppi d'investimento. Vale come regola:
- a) i riscatti devono essere possibili almeno una volta a trimestre
 - b) i termini di disdetta non possono essere superiori a due anni
 - c) in casi motivati oggettivamente il differimento del riscatto e del versamento in controvalore è ammesso fino a due anni dopo la data alla quale è richiesto il riscatto o il versamento in controvalore
 - d) se per motivi importanti, p.es. a causa di problemi di liquidità, il versamento in controvalore dopo due anni è possibile solo con una vendita ribassata degli investimenti, sono ammessi ulteriori periodi di differimento previa consultazione degli investitori interessati e con l'approvazione dell'autorità di vigilanza
 - e) la determinazione del prezzo avviene all'effettivo termine di riscatto dopo il differimento, cosicché il prezzo del riscatto corrisponde a quello valido al termine di riscatto
 - f) durante il termine di disdetta o il periodo di differimento, tutti i diritti degli investitori rimangono intatti.
8. In presenza di condizioni eccezionali il consiglio di fondazione può differire il riscatto di quote di tutti o di singoli gruppi d'investimento. In questo caso lo comunica agli investitori interessati. Il prezzo di riscatto corrisponde a quello valido alla fine del periodo di differimento. Durante il termine di differimento tutti i diritti dell'investitore rimangono intatti.
9. Per conferimenti in natura e per gruppi d'investimento nell'ambito del mercato monetario il consiglio di fondazione può autorizzare la direzione a stabilire una durata minima d'investimento.

10. Per gruppi d'investimento emessi a scadenza il riscatto delle quote avviene al più tardi al termine di scioglimento del gruppo d'investimento.
11. Se, nel caso delle tranche per le quali si riscuotono caricamenti ridotti, dopo il riscatto delle quote non viene raggiunto l'importo della sottoscrizione minima fissato dal consiglio di fondazione, tutti i diritti vengono trasferiti nelle tranche accessibili a tutti gli investitori. Al termine del mandato di gestione patrimoniale, anche i diritti delle tranche per le quali vengono riscossi caricamenti ridotti vengono trasferiti nelle tranche accessibili a tutti.
12. Se i presupposti per la partecipazione alla fondazione non sono più adempiuti o se a causa di future modifiche di legge o di statuto o regolamenti della fondazione non sono più adempiuti i presupposti per la detenzione di quote, gli investitori coinvolti devono restituire le loro quote alla fondazione per l'estinzione. Se necessario, la fondazione può eseguire il riscatto coatto delle quote.

Art. 10 Distribuzione e tesaurizzazione

1. In base alla decisione del consiglio di fondazione, i redditi netti dei gruppi d'investimento vengono distribuiti agli investitori in funzione delle quote nel capitale d'investimento oppure reinvestiti (tesaurizzazione).
2. In caso di distribuzione degli utili, il consiglio di fondazione ne stabilisce la frequenza e l'ammontare; oltre al reddito netto, il consiglio ha facoltà di versare anche una parte del valore capitalizzato.

Art. 11 Assemblea degli investitori

1. L'assemblea ordinaria degli investitori si riunisce entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Essa viene convocata per iscritto dal presidente del consiglio di fondazione, osservando un termine di almeno venti giorni. Nella convocazione devono essere comunicati gli oggetti all'ordine del giorno e le mozioni del consiglio di fondazione.
3. Non è possibile adottare decisioni sulle mozioni che non sono comprese negli oggetti all'ordine del giorno; sono escluse mozioni relative alla convocazione di un'assemblea straordinaria o all'esecuzione di una revisione speciale.
4. Per la presentazione di mozioni nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno e per trattative senza delibera non è necessario alcun preavviso.
5. L'assemblea straordinaria degli investitori può essere richiesta per iscritto, indicando la motivazione, da investitori che insieme rappresentano almeno il 10 per cento di tutti i voti, dal consiglio di fondazione o dall'ufficio di revisione. Il presidente del consiglio di fondazione deve convocare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'assemblea straordinaria degli investitori, a meno che il richiedente non concordi su un differimento dei termini.
6. Hanno diritto a partecipare coloro che al momento dell'invio dell'invito all'assemblea degli investitori detengono lo status di investitori.

7. Gli investitori hanno il diritto di conferire una procura di rappresentanza alla fondazione o ad un altro investitore. Il consiglio di fondazione può designare un rappresentante indipendente al quale gli investitori possono pure conferire una procura di rappresentanza.
8. Il numero dei voti per investitore viene rilevato in un giorno di riferimento stabilito dalla direzione. Il giorno di riferimento non può essere anteriore di massimo 30 giorni rispetto alla data dell'assemblea. Il giorno di riferimento è il giorno di valuta. Il numero di voti degli investitori che non detengono ancora quote ma hanno già fornito impegni di capitale vincolanti è zero.
9. Ogni investitore rappresentato all'assemblea degli investitori può richiedere una votazione separata per ogni gruppo d'investimento in cui ha investito. In questo caso il diritto di voto è proporzionale alla sua quota al capitale d'investimento dei rispettivi gruppi d'investimento.
10. L'assemblea degli investitori convocata secondo le prescrizioni può deliberare indipendentemente dal numero di voti rappresentati.
11. L'assemblea decide a maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le decisioni relative a modifiche dello statuto nonché le decisioni sulla fusione o sullo scioglimento della fondazione con conseguente ripartizione del capitale d'investimento e del capitale sociale richiedono la maggioranza dei due terzi.
12. Le votazioni e le nomine hanno luogo apertamente, a meno che almeno un quinto degli investitori presenti non richieda il voto o l'elezione segreta. Il consiglio di fondazione può decidere che le votazioni e le nomine generalmente avvengano tramite voto nell'urna.
13. Il presidente del consiglio di fondazione assume la presidenza dell'assemblea degli investitori e assicura che sia redatto un verbale dell'assemblea applicando per analogia l'art. 702 cpv. 2 CO.

Art. 12 Consiglio di Fondazione

1. Il consiglio di fondazione si riunisce su invito del presidente ogni qualvolta necessario. Ogni membro del consiglio di fondazione può richiedere la convocazione di una seduta.
2. Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri.
3. Il consiglio di fondazione decide a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
4. I membri, con riserva dell'art. 19, non hanno diritto al voto per fatto personale.
5. Le decisioni possono essere prese anche tramite circolare, a meno che un membro non richieda la discussione nel corso di una seduta. Per le delibere valgono per analogia le disposizioni relative alla seduta del consiglio di fondazione.
6. Il consiglio di fondazione designa le competenze e i compiti della direzione e degli uffici incaricati, validi secondo lo statuto e il presente regolamento della fondazione, esercitando un adeguato controllo.
7. Il consiglio di fondazione designa una o più banche depositarie, responsabili della tenuta del conto e del deposito del capitale sociale e dei gruppi d'investimento. La corrispondente banca depositaria è altresì responsabile del calcolo delle quote.
8. Il consiglio di fondazione delibera con riserva dell'art. 19 su tutti gli accordi importanti e sulle loro modifiche.
9. Trasferimento di mansioni:
 - a) Per le persone responsabili dell'amministrazione e gestione della Fondazione valgono per analogia gli art. 51b cpv. 1 LPP nonché gli art. 48f a 48l OPP 2 (integrità e lealtà dei responsabili), eccetto gli art. 48h cpv. 1 e art. 48i cpv. 1 OPP2.
 - b) I destinatari delle mansioni possono eventualmente trasferire ulteriormente le mansioni previa approvazione del consiglio di fondazione. Questo ulteriore trasferimento avviene in applicazione per analogia delle disposizioni sul trasferimento delle mansioni. La fondazione e l'ufficio di revisione devono poter controllare il trasferimento ulteriore. Un trasferimento ulteriore è escluso, eccetto nell'ambito di una struttura del gruppo.

Art. 13 Commissioni

1. Il consiglio di fondazione può insediare commissioni temporanee o permanenti per questioni specifiche sugli investimenti o tecniche.
2. Le commissioni hanno primariamente funzione consultiva.
3. Il consiglio di fondazione stabilisce la composizione delle commissioni e regola le loro mansioni e competenze in un regolamento speciale.

Art. 14 Direzione

1. La direzione espleta gli affari correnti della fondazione conformemente allo statuto, al presente regolamento della fondazione, alle direttive in materia d'investimento, agli eventuali ulteriori regolamenti speciali, direttive e emanazioni del consiglio di fondazione.
2. La direzione dispone di tutte le competenze nell'ambito della gestione operativa della fondazione, nella misura in cui queste non siano assegnate ad altri titolari di funzioni conformemente alla legge e all'ordinanza, allo statuto, al regolamento della fondazione e alle direttive in materia d'investimento della fondazione, a eventuali regolamenti speciali, direttive, decisioni del consiglio di fondazione nonché contratti.
3. La direzione, pur essendo autorizzata, previo accordo del consiglio di fondazione, a delegare determinate mansioni ad altri uffici, rimane responsabile nei confronti del consiglio stesso. L'ufficio incaricato dell'attività d'investimento fornisce alla direzione un rapporto mensile e uno trimestrale al consiglio di fondazione. La direzione informa periodicamente il consiglio di fondazione in merito alla propria attività. Il consiglio di fondazione esercita un controllo permanente sulla direzione.

Art. 15 Diritti degli azionisti

1. La fondazione esercita i diritti di voto derivanti dal possesso di azioni di società svizzere in maniera sistematica nell'ambito delle sue possibilità. L'esercizio del voto rientra nelle competenze della direzione. Può delegarlo alla banca depositaria o a terzi (rappresentante di un organo o rappresentante indipendente). Per garantire gli interessi degli investitori il consiglio di fondazione rilascia i principi relativi al comportamento in occasione delle votazioni.
2. La fondazione può, ma non è obbligata a, esercitare i diritti di voto connessi al possesso diretto di azioni di società estere. Se esercita i diritti di voto valgono gli stessi regolamenti che disciplinano il possesso di azioni svizzere.
3. Se in caso di possesso indiretto di azioni su strumenti d'investimento sottostanti sussiste la possibilità da parte del titolare diretto delle azioni (di norma una società di fondi d'investimento) di esprimere una preferenza di voto, la direzione si attiene ai principi emanati dal consiglio di fondazione relativamente a esercizio del diritto di voto e comportamento di voto.
4. Per i gruppi d'investimento per cui sostanzialmente è ammesso un solo investitore sono valide le disposizioni conformi all'art. 19.

Art. 16 Caricamenti e spese

1. I caricamenti e le spese per le prestazioni fornite dalla fondazione stessa o da terzi ed eventuali tributi fiscali derivanti sono in sostanza considerati continuamente per i singoli gruppi d'investimento nel calcolo del valore d'inventario di una quota e addebitati periodicamente a tali gruppi.
2. I caricamenti e le spese che non riguardano direttamente un gruppo d'investimento sono addebitati ai singoli gruppi d'investimento proporzionalmente alla quota di capitale d'investimento che detengono.
3. In base all'accordo con i fornitori di prestazioni l'addebito dei singoli gruppi d'investimento con caricamenti e spese per le prestazioni può essere effettuato singolarmente o in parte o in maniera completamente forfetaria.
4. I gruppi d'investimento possono presentare tranche con diverse strutture dei caricamenti. Il consiglio di fondazione stabilisce i presupposti per gli investimenti da parte degli investitori. Se l'assegnazione alle tranche dipende dal capitale investito del singolo investitore, il consiglio di fondazione stabilisce l'investimento minimo per ogni tranche. Il consiglio di fondazione può decidere quali tranche siano riservate esclusivamente a quegli investitori che abbiano concluso un contratto di gestione patrimoniale con Swiss Life Asset Management SA. In questo caso i caricamenti e le spese che ne derivano e il loro addebito saranno regolati direttamente tra Swiss Life Asset Management SA e l'investitore.
5. Il consiglio di fondazione regola i caricamenti e le spese in un regolamento speciale.
6. È necessario tenere conto della parità di trattamento. Il finanziamento trasversale all'interno della fondazione non è ammesso.

Art. 17 Rendiconto

1. L'esercizio della fondazione termina ogni 30 settembre.
2. Per la fondazione si applica l'art. 47 OPP 2 sulla regolarità della contabilità e del rendiconto.
3. Viene tenuta contabilità separata per ogni gruppo d'investimento e per il capitale sociale.

Art. 18 Informazioni agli investitori e diritto d'informazione

1. Al momento dell'ammissione nella fondazione, a ogni investitore devono essere consegnati lo statuto, il regolamento della fondazione e le direttive in materia d'investimento. Le modifiche a tali documenti devono essere comunicate agli investitori in forma adeguata.
2. La fondazione pubblica un rapporto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. La fondazione pubblica almeno ogni trimestre le cifre salienti sulla performance e sui rischi nonché indicazioni su caricamenti e spese.
4. Gli investitori possono chiedere alla fondazione in qualsiasi momento informazioni sulla gestione e di prendere visione della contabilità, per quanto il diritto d'informazione relativo a singoli gruppi d'investimento presupponga la detenzione di quote dei relativi gruppi d'investimento. L'informazione o la presa di visione possono essere negate con l'approvazione del presidente del consiglio di fondazione qualora mettersero a rischio interessi degni di protezione o segreti d'affari.
5. Su richiesta la fondazione fornisce informazioni relative agli investimenti collettivi eventualmente contenute nei gruppi d'investimento, nella misura in cui la stessa Fondazione ne è in possesso ed è autorizzata alla trasmissione di questa informazione a terzi.
6. Prima della creazione di gruppi d'investimento con immobili, investimenti alternativi o obbligazioni ad alto rendimento, la fondazione pubblica un prospetto all'inizio del periodo di sottoscrizione. Sono pubblicate anche le modifiche del prospetto.
7. Per i gruppi d'investimento per cui sostanzialmente è ammesso un solo investitore sono valide le disposizioni conformi all'art. 19.

Art. 19 Gruppi d'investimento a investitore unico

1. I gruppi d'investimento a investitore unico sono costituiti sulla base di un accordo speciale tra l'investitore unico e la fondazione.
2. La costituzione e la strutturazione di gruppi d'investimento a investitore unico avvengono in accordo con le disposizioni legali determinanti, lo statuto e il regolamento della fondazione nonché con eventuali disposizioni dell'autorità di vigilanza. Le modifiche delle disposizioni legali determinanti, dello statuto e del regolamento della fondazione nonché di eventuali disposizioni dell'autorità di sorveglianza devono essere riprese.
3. Per i gruppi d'investimento a investitore unico l'emissione di quote si limita al relativo investitore unico. È fatto salvo il cpv. 6.
4. Considerando le disposizioni dei cpv. 1 e cpv. 2 valgono i seguenti principi:
 - a) Il consiglio di fondazione decide sulla costituzione di gruppi d'investimento a investitore unico
 - b) Le direttive in materia d'investimento sono stabilite dal comitato di direzione d'intesa con il rispettivo investitore unico. Al riguardo devono essere osservate le disposizioni dell'OFond sul capitale d'investimento (cpv. 10). Le direttive in materia d'investimento devono essere sottoposte al consiglio di fondazione per l'approvazione.
 - c) Il regolamento dei caricamenti e delle spese è stabilito separatamente dal comitato di direzione d'intesa con il rispettivo investitore unico per ogni gruppo d'investimento a investitore unico. È necessario assicurare che tutti i caricamenti e le spese a carico della fondazione siano coperti. Il regolamento dei caricamenti e delle spese dev'essere sottoposto al consiglio di fondazione per l'approvazione.
 - d) Conto annuale
La fondazione redige un conto annuale separato per ogni gruppo d'investimento a investitore unico del rispettivo investitore unico.
La direzione sottopone all'approvazione del consiglio di fondazione i singoli conti annuali riguardo ai gruppi d'investimento a investitore unico.
Nell'appendice al conto annuale della fondazione sono elencate indicazioni consolidate sui gruppi d'investimento a investitore unico.

- e) La direzione stabilisce le ulteriori specifiche del gruppo d'investimento a investitore unico, in particolare:
 - frequenza di valutazione
 - modalità di distribuzione
 - emissione e riscatto di quote, tenendo in considerazione che i regolamenti per la fondazione non devono comportare strette di liquidità
 - diritto a dare e ricevere informazioni
 - salvaguardia dei diritti degli azionisti
 - redazione del conto annuale.
5. Per i gruppi d'investimento a investitore unico non c'è l'eventuale obbligo del prospetto.
6. Su richiesta dell'investitore unico, il consiglio di fondazione può ammettere altri investitori in un gruppo d'investimento a investitore unico. L'art. 19 rimane valido.

Il presente regolamento della fondazione è stato approvato in occasione dell'assemblea degli investitori del 18 febbraio 2015.

Il futuro comincia qui.

*Fondazione d'investimento Swiss Life
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 043 284 79 79
Fax 043 284 79 80
fondazioneinvestimento@swisslife.ch
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento*